

Decreto esecutivo
concernente la concessione di contributi per la mobilità aziendale
 (del 15 marzo 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti:

- il decreto legislativo concernente la costituzione di un fondo di fr. 2'000'000.– per il finanziamento di provvedimenti a favore della mobilità aziendale ed altri progetti del 14 dicembre 2015,
- la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994,

decreta:

Capitolo primo
Generalità

Scopo

Art. 1 Il presente decreto stabilisce i criteri per la gestione del fondo di fr. 2'000'000.– costituito per il finanziamento di provvedimenti a favore della mobilità aziendale, e segnatamente le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi.

Definizioni

Art. 2 Fanno stato le seguenti definizioni:

- a) Piano di mobilità aziendale
 Il Piano di mobilità aziendale (in seguito PMAz) definisce le possibilità di trasporto a disposizione dei dipendenti per ridurre gli spostamenti in automobile con un solo occupante. Può essere elaborato per singola azienda o per più aziende situate in un determinato comparto.
- b) Ente promotore
 L'ente promotore, costituito da uno o più soggetti giuridici, si fa carico della realizzazione di un PMAz e dell'applicazione delle misure all'interno di un comparto territoriale definito.
- c) Car pooling
 Il car pooling è la condivisione dell'automobile da due o più occupanti per una parte del tragitto.
- d) Navetta aziendale
 La navetta aziendale è un servizio di trasporto collettivo messo a disposizione dall'azienda o da terzi per il trasporto dei collaboratori da una o più aree di raccolta all'azienda e viceversa.
- e) Avviamento del servizio di car pooling e navette aziendali
 L'avviamento del servizio comprende l'analisi origine/destinazione (O/D), gli incontri con i dipendenti, l'identificazione di posteggi intermedi o fermate nonché il supporto all'azienda per altre attività di avvio.

Capitolo secondo
Autorità competente e procedura

Sezione della mobilità

Art. 3 ¹L'esecuzione del presente decreto è di competenza della Sezione della mobilità (in seguito SM).

²In particolare essa esamina le domande di ottenimento di contributo, istruisce le relative pratiche, prende le decisioni e provvede all'informazione verso l'esterno.

³La SM può avvalersi della consulenza di enti e specialisti esterni.

Procedura

Art. 4 ¹Le domande di ottenimento del contributo devono essere presentate alla SM:

- a) mediante il modulo ufficiale scaricabile all'indirizzo internet www.ti.ch/mobilita-aziendale, e
- b) allegando un Piano di mobilità aziendale che indichi almeno:
 - lo stato di fatto (numero di dipendenti; mezzi, tipo e abitudini di spostamento dei dipendenti; numero di posteggi esistenti);

- il numero di viaggi in automobile che non vengono più effettuati;
- il numero di posteggi che vengono eliminati;
- le possibilità di trasporto in alternativa all'automobile con un solo occupante;
- le eventuali altre misure;
- la modalità per la gestione delle misure;
- i costi e la tempistica di realizzazione.

²La priorità per la valutazione e l'evasione delle domande di contributo è determinata dalla data d'invio della domanda.

³La SM è autorizzata a richiedere in ogni tempo, direttamente all'istante oppure a terzi, informazioni in relazione al contributo o all'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi realizzati.

⁴I beneficiari dei contributi devono mettere a disposizione della SM le informazioni relative alle infrastrutture e ai servizi realizzati, nonché consentire il monitoraggio degli stessi.

⁵La SM è autorizzata a pubblicare, a scopo divulgativo, i dati tecnici e l'ubicazione delle infrastrutture e dei servizi per cui sono stati versati contributi finanziari.

Capitolo terzo Condizioni e ammontare dei contributi

Condizioni generali

Art. 5 ¹Per l'ottenimento del contributo devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) la misura garantisce una effettiva riduzione degli spostamenti con l'automobile utilizzata singolarmente e del numero di posteggi;
- b) l'ente promotore del progetto offre garanzie di operatività a lungo termine.

²In assenza di una preventiva autorizzazione scritta della SM, non possono essere attribuiti contributi per infrastrutture e servizi realizzati o acquistati prima della decisione.

³L'autorizzazione preventiva della SM non conferisce alcun diritto alla concessione del contributo.

Decadenza del contributo

Art. 6 Il diritto al contributo decade se entro 12 mesi dalla decisione i lavori di realizzazione delle opere o delle prestazioni non sono stati iniziati o gli acquisti dei veicoli effettuati, e la loro avvenuta conclusione confermata alla SM per iscritto. Dietro motivata richiesta, la SM può prorogare tale termine.

Parametri per il contributo e modalità di pagamento

Art. 7 ¹Il contributo è concesso una tantum al netto di eventuali contributi di terzi secondo i seguenti parametri:

- a) Piano di mobilità aziendale:
fr. 2'000.–, al massimo il 50% delle spese effettive.
- b) Piano di mobilità aziendale di comparto:
l'ente promotore può beneficiare di un contributo dal 50% all'80% della spesa fino ad un massimo di fr. 25'000.–.
- c) Biciclette aziendali:
 - pensiline e posteggi per biciclette: fr. 100/posto bici, fino ad un massimo del 20% della spesa computabile;
 - acquisto di biciclette per il bike sharing aziendale: fr. 200/bicicletta convenzionale risp. fr. 600/bicicletta elettrica, fino ad un massimo del 20% del costo.
- d) Car pooling:
per l'avviamento del servizio in funzione del numero di dipendenti dell'azienda:
 - aziende con meno di 100 dipendenti: fr. 1'000.– fino ad un massimo del 20% dei costi;
 - aziende con 100-199 dipendenti: fr. 1'500.–;
 - aziende con 200-299 dipendenti: fr. 2'000.–;
 - aziende con oltre 300 dipendenti: fr. 2'500.– più fr. 500.– ogni ulteriori 100 dipendenti.
- e) Navetta aziendale:
 1. Per l'avviamento del servizio in funzione del numero di dipendenti dell'azienda:
 - aziende con meno di 100 dipendenti: fr. 1'000.– fino ad un massimo del 20% dei costi;
 - aziende con 100-199 dipendenti: fr. 1'500.–;
 - aziende con 200-299 dipendenti: fr. 2'000.–;
 - aziende con oltre 300 dipendenti: fr. 2'500.– più fr. 500.– ogni ulteriori 100 dipendenti.
 2. Per l'acquisto di veicoli:
 - furgoncini fino a 3'500 kg per il trasporto di persone con oltre 9 posti a sedere compreso quello del conducente (Classe M1): contributo del 20% del prezzo fino ad un massimo di fr. 10'000.–;

- autobus con peso totale fino a 5'000 kg (classe M2): contributo del 20% del prezzo fino ad un massimo di fr. 35'000.–;
 - autobus (classe M3): contributo del 20% del prezzo fino ad un massimo di fr. 50'000.--.
- f) Infrastruttura per l'attuazione delle misure in favore della mobilità aziendale: il contributo è stabilito in base all'efficacia del progetto, ritenuto un massimo del 20% della spesa. Fra le misure finanziabili si segnalano le infrastrutture a favore di:
- primo ed ultimo chilometro, ad esclusione delle misure di competenza comunale;
 - infrastruttura aziendale per il telelavoro;
 - sistemi per videoconferenza.

²Eventuali casi particolari non contemplati dal presente decreto sono decisi di volta in volta dalla SM.

³Ai fini del contributo sono riconosciuti unicamente i costi di investimento.

⁴Il pagamento avviene sulla base di un consuntivo corredato di documenti giustificativi.

Restituzione del contributo

Art. 8 Il contributo di cui all'art. 6 deve essere rimborsato integralmente qualora:

- entro un anno i posteggi eliminati siano stati ripristinati;
- entro un anno le biciclette o i veicoli acquistati siano stati alienati o sottratti allo scopo;
- entro un anno il servizio di car pooling o di navetta aziendale sia stato soppresso.

Contravvenzioni

Art. 9 La SM è competente per il perseguimento delle contravvenzioni ai sensi dell'art. 21 della legge sui sussidi cantonali.

Capitolo quarto Disposizioni finali

Disponibilità finanziaria

Art. 10 Il contributo è subordinato alla disponibilità del credito stanziato.

Entrata in vigore

Art. 11 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.¹

Publicato nel BU **2016**, 165.

¹ Entrata in vigore: 22 marzo 2016 - BU 2016, 165.